



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA  
donna Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1598/2021 RG + 3 RIUNITE promosse con ricorso

da

- U J (C.F. DDNJSMS83E05Z249G)
- N H M (C.F.)
- A M (C.F.)
- M A H M (C.F.)

tutti con l'avv.to Emanuele Zanarello, come da mandato allegato al ricorso

- ricorrenti -

contro

NEW WORLD SERVICE SRL

- contumace -

e contro altri

ISOLFIN SPA

con avv.to Christian Biserni, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

e contro infine

FINCANTIERI SPA

con avv.ti Angelo Zambelli, Alberto Testi e Francesca Ferrando, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente;

discussa e decisa il 27.7.2022

FATTO

I ricorrenti in epigrafe indicati con distinti ricorsi ex art 414 cpc, poi riuniti, hanno agito in giudizio avanti il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro nel confronti della New World Service srl quale datrice di lavoro, di Isolfin spa quale sub-committente e di Fincantieri spa quale committente, formulando le seguenti domande sulle base delle seguenti prospettazioni:

1) Con ricorso RG 1598/2021 U H — M (C.F.: ) : "IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA, LIVELLO 2a del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a SETTEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia). CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di € 4.492,21 (diconsi euro quattromilaquattrocentonovantadue/21) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di € 12.992,60 (diconsi euro dodicimilanovecentonovantadue/60) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) e della società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) e per l'effetto CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) e la società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme €. 4.492,21 (diconsi euro quattromilaquattrocentonovantadue/21) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- € 12.992,60 (diconsi euro dodicimilasettecentodiciottonovecentonovantadue/60) -a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatalio"

Allegando: a) Che, in data 01.06.2016, era stato assunto con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operaio di 1° livello/categoria dalla NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) b) Che, però, inspiegabilmente, sempre in data 01.06.2016, sottoscriveva anche un contratto a tempo determinato ( senza l'apposizione del termine) con mansioni di operato di 2° livello/categoria. c) Che, nonostante tale contraddittorietà, nei cedolini paga, veniva, però, sempre inquadrato al livello/categoria 1 CCNL METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE (INDUSTRIALI fino al mese di aprile 2018. d) Che, in effetti, nel mese di aprile 2018, il livello / categoria veniva aumentato dal 1° al 2°. e) Che la sede di lavoro era contrattualmente fissata dentro il cantiere navale FINCANTIERI SPA di Marghera (VE) ove la datrice aveva, per l'appunto, una sede operativa (rectius unità locale) con un ufficio con linee telefoniche e postazioni internet f) Che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente svolto le mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi. g) Che tale ultima circostanza era provata documentalmente in quanto i tutti i prospetti paga era proprio indicata tale mansione (COIBENTATORE) h) Che, stranamente, nel mese di febbraio 2018, la datrice di lavoro comunicava agli enti preposti le dimissioni del lavoratore ma, tuttavia, risultava dai prospetti paga che egli aveva sempre e continuativamente lavorato. i) Che, per tutto il rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente lavorato dentro FINCANTIERI a Marghera in un sub appalto ISOLFIN SPA. j) Che, che, in effetti, tale appalto / subappalto documentalmente era dimostrato dai verbali che versati in atti. k) Che, in data 31.07.2021, tale contratto di subappalto terminava. l) Che aveva lavorato regolarmente fino alla fine del mese di giugno 2021. m) Che da luglio 2021 la datrice di lavoro gli aveva fatto sapere che era stato posto in CIG.

2) Con ricorso RG 1637/2021 N H — M (C.F.: ) : "IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 3A del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a SETTEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia). CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SPL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 5.010,09 (diconsi euro cinquemila dieci/09) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 11.407,73 (diconsi euro undicimilaquattrocentosette/73) per le

*ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive- errato livello, TFR e spettanze di fine monetaria come per legge. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA 00397130584) e della società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) e per l'effetto CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA 00397130584) e la società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme €. 5.010,09 (diconsi euro cinquemiladici/09) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- €. 11.407,73 (diconsi euro undicimilaquattrocentosette/73) -a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"*

Allegando: a) Che, in data 04.03.2017, era stato assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio di 2° livello / categoria della NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) b) Che tale servizio: non veniva pagato al netto del minimo -a titolo contrattuale di lavoro si stabiliva che il lavoratore sarebbe stato assunto alla 3 A categoria con una retribuzione di euro 1695,00 d) Che, tuttavia, nonostante fosse stato contrattualmente inquadrato alla categoria 3 A CCNL METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI, nei prospetti paga gli era stata riconosciuta solo la 1<sup>a</sup> (categoria) e, conseguentemente, veniva retribuito. e) Che nel mese di aprile 2018, il livello / categoria veniva aumentato dal 1 A alla 2 A, e, finalmente, nel mese di settembre 2019, dalla 2A al 3A. f) Che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente svolto le mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi. g) Che tale ultima circostanza era provata documentalmente in quanto i tutti i prospetti paga era proprio indicata tale mansione (COIBENTATORE) h) Che la sede di lavoro era contrattualmente fissata dentro il cantiere navale FINCANTIERI SPA di Marghera (VE) ove la datrice aveva, per l'appunto, una sede operativa (rectius unità locale) con un ufficio con linee telefoniche e postazioni Internet. i) Che per tutto il rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente lavorato dentro FINCANTIERI a Marghera in un sub appalto ISOLFIN SPA. j) Che tale appalto / subappalto era documentalmente dimostrato dai verbali che si versano negli atti. k) Che, in data 31.07.2021, tale contratto di subappalto terminava l) Che il ricorrente lavorava regolarmente fino alla fine del mese di giugno 2021. m) Che da luglio 2021 la datrice di lavoro gli faceva sapere che era stato posto in CIG. ... r) Che, in data 18.09.2021, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.

3) Con ricorso RG 1638/2021 A M: "IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a SETTEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia), CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 4.875,00 (diconsi euro quattromilaottocentosettantacinque/00) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 15.827,20 (diconsi euro quindicimilaottocentoventisette/20) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA 00397130584) e della società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) e per l'effetto CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA 00397130584) e la società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) ex art. 29, 2<sup>a</sup> comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme €. 4.875,00 (diconsi euro quattromilaottocentosettantacinque/00) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- €. 15.827,20 (diconsi euro quindicimilaottocentoventisette/20) -a titolo di differenze retributive (categoria livello), TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati

*del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"*

Allegando: a) Che, in data 15.02.2016, era stato assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio di 1° livello/categoria dalla NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) con scadenza fissata al 31.03.2016 b) Che, in data 22.03.2016, il contratto veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. c) Che, il CCNL applicato era METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI. d) Che, in effetti, nel mese di aprile 2018, il livello/categoria veniva aumentato dal 1° al 2°. e) Che, per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva sempre ed esclusivamente svolto le mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi. f) Che tale ultima circostanza era provata documentalmente in quanto i tutti i prospetti paga è proprio indicata tale mansione (COIBENTATORE). g) Che la sede di lavoro era contrattualmente fissata dentro il cantiere navale FINCANTIERI SPA di Marghera (VE) ove la datrice aveva, per l'appunto, una sede operativa (rectius unità locale) con un ufficio con linee telefoniche e postazioni internet. h) Che per tutto il rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente lavorato dentro FINCANTIERI a Marghera in un sub appalto ISOLFIN SPA. i) Che tale appalto/subappalto documentalmente era dimostrato dai verbali che si versano negli atti . j) Che, in data 31.07.2021, tale contratto di subappalto terminava. k) Che il ricorrente aveva lavorato regolarmente fino alla fine del mese di giugno 2021. l) Che da luglio 2021 la datrice di lavoro gli aveva fatto sapere che era stato posto in CIG. m) Che, in effetti, risultava che, la NEW WORLD SERVICE aveva presentato all'Inps la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con decorrenza dal 5 luglio e fino al 5 settembre. n) Che, tuttavia, risultava che l'INPS abbia respinto tale domanda. o) Che, in data 27.07.2021, prendeva luogo un incontro tra la o.s. SialProCobas, in rappresentanza del lavoratore, la FIOM CGIL di Venezia, la società NEW WORLD SERVICE stessa e ISOLFIN SPA p) Che, in data 15.09.2021, prendeva luogo un nuovo incontro tra le o.s.s. SialProCobas, FIOM CGIL di Venezia e le società NEW WORLD SERVICE e ISOLFIN q) Che, in data 18.09.2021, rassegnava le proprie dimissioni.

4) Con ricorso RG 1639/2021 M. A. H. M : " IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a SETTEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia). CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 4.528,16 (diconsi euro quattromilacinquecentoventotto/16) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 1148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento di €. 9.347,48 (diconsi euro novemilatrecentoquarantasette/48 ) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive errato livello-, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D.lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) e della società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) e per l'effetto CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) e la società ISOLFIN SPA (P.IVA 01047520398) ex art. 29, 2° comma, D.lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme €. 4.528,16 (diconsi euro quattromilacinquecentoventotto/16) per le ragioni di cui in narrativa - mensilità da luglio a settembre 2021- €. 9.347,48 (diconsi euro novemilatrecentoquarantasette/48) -a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"

Allegando: a) Che, in data 04.03.2017, era stato assunto con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operaio di 1° livello/categoria dalla NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) b) Che, in data 02.03.2018, il rapporto di lavoro veniva risolto. c) Che, successivamente, veniva riassunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato sempre alla prima categoria del ccnl applicato. d) Che in data 06.03.2018, tale rapporto di lavoro veniva trasformato a

tempo indeterminato e) Che, tale rapporto di lavoro si risolveva nel mese di agosto 2019. f) Che in data 13.09.2019, veniva nuovamente assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato sempre con mansioni di operario di 1° livello/categoria dalla NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) senza che tuttavia fosse fissata alcun termine di scadenza g) Che nel 2020 il ricorrente a causa dei noti problemi con la pandemia rimaneva bloccato in B. e, pertanto, non ha mai lavorato. h) Che in data 23/02/2021 veniva ancora assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato sempre con mansioni di operario di 1° livello/categoria dalla NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) con scadenza fissata al 22.02.2023 i) Che, veniva inquadrato al livello 1 CCNL METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI fino al mese di aprile 2021, quando è venuta passato alla 2 A CATEGORIA j) Che la sede di lavoro era stata contrattualmente fissata dentro il cantiere navale FINCANTIERI SPA di Marghera (VE) ove la datrice di lavoro aveva, per l'appunto, una sede operativa (rectius unità locale) con un ufficio con linee telefoniche e postazioni internet. k) Che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva sempre ed esclusivamente svolto le mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi. l) Che tale ultima circostanza era provata documentalmente in quanto nei prospetti paga è proprio indicata tale mansione. m) Che, come è riportato dai verbali versati in atti, esisteva un contratto di subappalto tra la società NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) - subappaltatante- e la società ISOLFIN SPA (P.IVA 1047520398) - appaltante-, nel quale FINCANTIERI svolgeva il ruolo di committente. n) Che, in data 31.07.2021, tale contratto di subappalto terminava. o) Che, a fronte di ciò, la NEW WORLD SERVICE presentava all'Inps la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria per il lavoratore, con decorrenza dal 5 luglio e fino al 5 settembre. p) Che, tuttavia, l'INPS respingeva tale domanda. q) Che, in data 12.07.2021, il lavoratore impugnava la Cassa integrazione, interrompeva la prescrizione e costituiva in mora la datrice di lavoro r) Che, in data 27.07.2021, prendeva luogo un incontro tra la os. Sla!Pro!Cobas, in rappresentanza del lavoratore, la FIOM CGIL di Venezia, la società NEW WORLD SERVICE stessa e ISOLFIN SPA s) Che, in data 18.09.2021, il ricorrente (che necessitava di trovare un altro impiego) rassegnava le proprie dimissioni.

I ricorsi sono dunque diretti ad ottenere le differenze retributive spettanti per il riconoscimento del 2° livello fin dall'inizio del rapporto, residuo 13^ mensilità, ferie permessi e festività non godute e Tfr, per i seguenti importi complessivi lordi, come da riportate, rispettive, conclusioni:

- € 17.484,81 U
- € 13.875,64 M
- € 20.702,20 M
- € 16.417,82 per H

Ne è chiesto il pagamento a NWS quale datrice di lavoro nonché a Fincantieri quale committente e Isolfin quale subcommittente, coobbligate ai sensi dell'art. 29, II comma, D.Lgs. 276/2003 + art 1676 c.civ..

Delle tre convenute si sono costituite unicamente Isolfin e Fincantieri, eccezion fatta - la maturata decadenza biennale quanto ai periodi ante 1.12.2018 per U e A e ante 29 marzo 2018 per N. e A - l'esclusione alla garanzia ex art 29 c 2 delle voci prive di natura strettamente retributiva ; - la non operatività dell' art 1676 cc per essenza, quanto agli appalti su Porto Marghera, di debiti di Isolfin verso NWS e quanto a Fincantieri a monte per assenza di appalto diretto ; - la carenza di prova nell' un e nel quantum delle pretese.

In contumacia di New World Service, la causa è stata istruita documentalmente e con testi e all'esito, previo il deposito *medio tempore* di note finali autorizzate, all'odierna udienza discussa e trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto integralmente quanto alla datrice di lavoro NWS, e parzialmente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 sia verso Isolfin che verso Fincantieri, per i seguenti motivi:

A) L'adibizione ad appalti presso Fincantieri di Porto Marghera può considerarsi certa alla luce della genericità delle contestazioni svolte in merito dalle convenute e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria orale.

B) Va tenuto conto dell'eccepita decadenza biennale e in ogni caso sino al 30 giugno 2021 (ultimo giorno di adibizione dei ricorrenti presso i subappalti di cui è causa), di talché i periodi da prendere in considerazione per valutare l'esposizione creditoria di Isolfin e Fincantieri sono i seguenti:

- per i Sigg.rI U. e A. dal 1° dicembre 2016 al 30 giugno 2021;
- per i S. N. e A. dal 29 marzo 2018 al 30 giugno 2021.

E' infatti pacifco che i ricorrenti sono stati adibiti a diverse costruzioni navali in successione con conseguente cesura della responsabilità di Fincantieri e Isolfin e applicazione di distinti termini di decadenza.

L'orientamento invocato dai ricorrenti per contrastare l'eccezione si attaglia alla diversa ipotesi di contratto quadro e distinti ordini relativi alla medesima costruzione navale.

Diversamente, tenuto conto del fatto che il lavoratore, in caso di navi diverse, può rendersi conto del fatto di essere impiegato nell'ambito di diversi contratti di appalto, l'orientamento dell'Ufficio è nel senso della riconducibilità alla consegna della nave della cessazione dell'appalto e dunque di decorrenza del termine biennale quantomeno da tale data.

C) Ne deriva la spettanza ai ricorrenti per superiore inquadramento dei seguenti importi:

- a U. e A. attesa l'intervenuta decadenza per il periodo fino al 30.01.2016 e il riconoscimento da parte della datrice di lavoro del livello rivendicato con decorrenza dal mese di aprile 2018: nulla;
- a M. , applicato l'art. 1, lett. B, del CCNL che prevede il passaggio dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> categoria» alla scadenza del 18<sup>o</sup> mese di effettiva prestazione, tenuto conto della decadenza quanto al periodo da 4 marzo 2017 al 28 marzo 2018 e del riconoscimento da settembre 2019: euro 3.124,14;
- ad A nulla tenuto conto che in concreto differenze retributive a tale titolo quanto tale ricorrente non sono state tempestivamente rivendicate; e infatti dal conteggio di cui al ricorso non si evince alcuna quantificazione di somme a tale titolo ( = in corrispondenza della voce «retribuzione ordinaria» il valore indicato è sempre pari a «0,00»).

C) Quanto alla tredicesima mensilità spettano i seguenti importi:

- a U euro 3.266,47;
- a N euro 3.780,69;
- a A euro 3.643,11;
- ad A euro 2.592,82;

ottenuti come da tabelle di cui alle note finali di Fincantieri, applicato l'art 42 Ccnl, avuto riguardo ai soli periodi dall' 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2021 quanto a U e A e dal 29 marzo 2018 al 30 giugno 2021 quanto a N e A, detratte, infine, le somme percepite a titolo di «RESIDUO TREDICESIMA» e/o «TREDICESIMA MENSILITÀ in base all' imputazione effettuata dalla datrice di lavoro, esclusa dunque l' imputazione, come da conteggio attoreo, in base alla risalenza del credito, che, come condivisibilmente osservato da Isolfin, costituisce criterio sussidiario, dunque in concreto nello specifico, attesa l' operatività del criterio ex comma 1 dell' art 1193 cc., non applicabile.

D) quanto al Tfr gli importi spettanti, nuovamente come da note finali Fincantieri, tenuto conto dei soli periodi per i quali non è maturata l' eccepita decadenza (come detto per U e A dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2021; e per N e A dal 29 marzo 2018 al 30 giugno 2021), e al netto degli acconti ricevuti risultanti dalle buste paga, ammontano a:

- per U euro 2.898,89;
- per N euro 3.951,49;
- per A euro 3.235,01;
- per A .. euro 3.552,35.

E) L' elemento perequativo di cui all'art. 48 del CCNL, previsto per i lavoratori in forza al 1° gennaio che nell'anno precedente abbiano percepito "un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi previsti dal CCNL", conteggiato per la prima volta nelle note finali, non può essere riconosciuto siccome estraneo al *petitum* tempestivamente formulato con i ricorsi introduttivi.

F) quanto alla responsabilità ex art 1676 cc rispetto a Fincantieri la disposizione non è in radice applicabile per carenza di appalto diretto, assente dunque già in astratto la sussistenza di un' esposizione debitoria su cui i ricorrenti possano rivalersi.

Quanto ad Isolfin va accolta tenuto conto che l' art 1676 cc pacificamente non riguarda qualsivoglia partita di dare/avere tra le parti, bensì il dipendente dell' appaltatore può beneficiare unicamente di eventuale debito inherente l' appalto che lo riguarda, ovvero nel cui ambito ha prestato l' attività lavorativa.

Dunque nel caso di specie la responsabilità ex art. 1676 c.c. va circoscritta, tenuto conto delle fatture NWS/contabili Isolfin 2016-2021 con relativo prospetto esplicativo doc 1 Isolfin, alle sole prestazioni

rese nell'ambito del subappalto sulla costruzione 6278 in essere dal giugno 2020 al luglio 2021, ed esclusi invece sia il periodo precedente, sia qualsiasi pretesa per crediti sorti successivamente alla cessazione del lavoro in cantiere e in ogni caso successivamente al 31.07.2021.

Ne deriva, dunque, sulla base del conteggio di cui alle note finali attorsee, la spettanza a carico della sola Isolfin quali voci non retributive, dei seguenti ulteriori importi per festività, ferie e permessi:

- a U : euro 176,56 + 158,09 + 47,83;
- a N : euro 118,55 + 797,16 + 515,68;
- a A : 670,22 + 715,02 + 727,7;
- a M : euro 154,56 + 306,24 + 463,85.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

*contraris rejectis*, definitivamente decidendo, così provvede:

A) condanna la New World Service srl a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui al ricorso i seguenti rispettivi importi oltre accessori:

- € 17.484,81 a U J
- € 13.875,64 a M A H M
- € 20.702,20 a A M
- € 16.417,82 a N H

B) pone il pagamento a carico in solidi ex art. 29 comma 2 d.lgs 276/2003 di Isolfin e Fincantieri dei seguenti importi oltre accessori:

- per differenze di livello : a N H euro 3.124,14 ;
- per 13<sup>a</sup> mensilità : a U J euro 3.266,47; a N H euro 3.780,69; a A M euro 3.643,11 e a M A H M euro 2.592,82;
- per tfr: a U J : euro 2.898,89; a N H : euro 3.951,49; a A M : euro 3.235,01 e a M A H M : euro 3.552,35.

D) pone inoltre il pagamento a carico di Isolfin ex art 1678 cc dei seguenti ulteriori importi, oltre accessori, per ferie, festività e permessi non goduti:

- a U J : euro 176,56 + 158,09 + 47,83;
- a N H : euro 118,55 + 797,16 + 515,68;
- a A M : 670,22 + 715,02 + 727,7;
- a M A H M : euro 154,56 + 306,24 + 463,85.

E) condanna infine le convenute in solidi alla ritunione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 8.500,00 con distrazione favore del difensore anticipatario avv.to Zanarello.

Così deciso in Venezia il 27.7.2022

Il Giudice